



**Politecnico
di Torino**

TRATTATIVA DIRETTA

***Trattativa diretta per l'affidamento di un servizio di file hosting
DropBox Business***



Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI GENERALI	3
3.	DOCUMENTAZIONE	3
3.1.	CHIARIMENTI	3
4.	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA	3
4.1.	DURATA	4
5.	SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	4
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	4
7.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	5
8.	VERIFICA DEI REQUISITI	5
9.	SUBAPPALTO	5
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	5
10.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	5
10.2.	SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	6
11.	CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA	6
12.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	6
13.	OFFERTA TECNICO-ECONOMICA	7
14.	VERIFICA DELL'OFFERTA	7
15.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	7
16.	STIPULA DEL CONTRATTO	7
17.	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
18.	VERIFICA DI CONFORMITA'	8
19.	PREZZI E FATTURAZIONE	8
20.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
21.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI TORINO	8
22.	VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE	9
23.	RINVIO AL DROPBOX SERVICES AGREEMENT	9
24.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVIVENZA DI CONVENZIONI CONSIP	9
25.	RECESSO	9
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	9
27.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	9
28.	DISCIPLINA IN TEMA DI PRIVACY	9
29.	RINVIO	10

1. PREMESSA

L'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino intende procedere all'affidamento della fornitura in titolo e, al fine di acquisire la documentazione amministrativa e l'offerta tecnico-economica, pubblica la presente Trattativa Diretta (TD).

L'affidamento è regolato ai sensi:

- del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs 209/2024, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice";
- del Regolamento di Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022, e dagli atti di delega in esso richiamati.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, la presente trattativa è interamente svolta tramite la piattaforma UBUY.

2. DEFINIZIONI GENERALI

Nell'ambito del presente documento si intende per:

Stazione Appaltante o S.A.: Politecnico di Torino;

Impresa Affidataria o I.A. o Appaltatore: Impresa, raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario;

Sedi: sedi del Politecnico di Torino ove effettuare i servizi;

RUP: Responsabile Unico di Progetto;

DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Affidataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante.

DSA: Dropbox Services Agreement, reperibile al seguente link

https://www.dropbox.com/business_agreement

3. DOCUMENTAZIONE

La documentazione comprende:

- a) la presente Trattativa diretta;
- b) Allegato 1 - DGUE;
- c) Allegato 1.1 - Dichiarazione integrativa requisiti;
- d) Allegato 2 - Offerta economica.

3.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso scambio di comunicazioni mediante la piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I referenti per la consegna **NON SONO AUTORIZZATI** a rilasciare chiarimenti in merito alla presente trattativa.

4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E DURATA

La presente trattativa ha per oggetto l'affidamento del servizio di utilizzo del file hosting DropBox Business i cui contenuti e specifiche tecniche sono riportate nel successivo par. 5

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a euro 139.996,00 IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.



4.1. DURATA

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/12/2025 e fino al 30/11/2027.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Servizio di rinnovo Dropbox Business periodo 01/12/25 - 30/11/27 diviso in:

- N. 600 Dropbox Enterprise User License - licenze Team Staff - Team Id 66996256;
- N. 40000 Dropbox Education User License - licenze Team Student - Team Id 66962416.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio ai sensi del Dropbox Services Agreement così come negoziato con la Stazione Appaltante.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore deve possedere, a pena di esclusione, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art. 5 della citata delibera sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità stessa, e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Per operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati relativi ai predetti requisiti è effettuata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

9. SUBAPPALTO

In relazione all'affidamento di cui al presente documento, la Stazione Appaltante non ammette la possibilità che l'Affidatario proceda al subappalto. Le parti concordano che l'utilizzo dei subcontractors e subprocessors come indicato nel Dropbox Services Agreement, non costituisce attività di subappalto in quanto tali prestazioni verrebbero rese in favore di Dropbox in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'affidamento dell'appalto, in linea con quanto previsto dall'art. 119, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa (par. 12);**
- B – **Offerta Tecnico-Economica (par. 13).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura,



allegati e chiarimenti inclusi.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica quanto previsto al successivo par. 11 "Carenze della documentazione trasmessa".

10.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione amministrativa, le relative dichiarazioni, l'offerta economica sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11. CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

La Stazione Appaltante può chiedere all'operatore economico di sanare le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e quelle relative alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la richiesta di integrazione può essere sanata:

- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione che compone l'offerta economica.

Si chiarisce che l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili con integrazioni documentali, ad eccezione delle false dichiarazioni.

Ai fini della richiesta di integrazione documentale è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non superiore a dieci giorni.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. DGUE – Documento di gara unico europeo (**Annex 1 - DGUE**);
2. Dichiarazione integrativa requisiti (**Annex 1.1 - Dichiarazione integrativa requisiti**);
3. **Dichiarazione di esclusività (Declaration of Exclusivity)**: diretta ad attestare il diritto esclusivo di Dropbox International Unlimited Company di commercializzare in Italia il servizio così come richiesto, direttamente, o tramite i propri distributori;

4. **Declaration as to Personal Circumstances of Tender;**
5. **Tax Clearance Certificate**
6. **Certificate of Irish Tax Residence**
7. **Certificates of incorporation**

La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente par. 10.2.

13. OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione di cui al presente paragrafo secondo le regole di funzionamento della Piattaforma, firmata secondo le modalità previste al precedente par. 10.2.

L'operatore economico dovrà produrre:

- OFFERTA TECNICO ECONOMICA diretta ad illustrare:
 - oggetto e modalità di erogazione del servizio di file hosting;
 - prezzo richiesto per il servizio di file hosting:
 - Dropbox Business EDU;
 - Dropbox Business Enterprise;
- **"Annex 2 - Offerta economica"** predisposto dalla stazione Appaltante.

14. VERIFICA DELL'OFFERTA

Scaduto il termine previsto per la presentazione della documentazione richiesta, il RUP procederà alla verifica della documentazione pervenuta in risposta alla presente trattativa ed in particolare a:

- controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata;
- attivare, ove necessario, la richiesta di integrazione documentale di cui al precedente par. 11;
- la corretta compilazione dell'offerta tecnico-economica;
- redigere apposito verbale.

L'operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuto a fornire chiarimenti in relazione alla proposta presentata e spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti se questi appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti relativi alla trattativa ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

16. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipula del relativo contratto che avverrà mediante la sottoscrizione dell'Order Form di Dropbox.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'ing. Giorgio Santiano che individuerà, se necessario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che verrà nominato nel provvedimento di affidamento.

18. VERIFICA DI CONFORMITA'

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento quali contenute, con riferimento alla presente procedura, nel Dropbox Services Agreement e nel Service Level Agreement ad esso allegato.

19. PREZZI E FATTURAZIONE

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della trattativa. Nei prezzi espressi dall'Impresa Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati:

- il costo dei servizi oggetto della procedura;
- imposte di ogni genere;
- spese generali;
- utile d'impresa;
- quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratta in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

I dati per l'emissione della fattura sono riportati nell'ordine contabile che la Stazione Appaltante trasmetterà all'operatore economico all'atto della stipula del contratto.

Nella fattura e nei documenti sopra detti l'aggiudicatario è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il **Codice Identificativo di Gara – CIG**.

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto indicato nel capoverso precedente.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Con la presentazione dell'offerta in risposta alla presente lettera d'invito, l'operatore economico da atto:

- di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 72/2014, pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo <http://www.swas.polito.it/services/codici/> e adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 135/2011 al fine di integrare e specificare i contenuti e le direttive del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013;
- di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal citato Codice sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.



22. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

23. RINVIO AL DROPBOX SERVICES AGREEMENT

Per la disciplina delle seguenti vicende contrattuali si rinvia al Dropbox Services Agreement, e in particolare:

- risoluzione contrattuale (fatto salvo quanto specificamente previsto al paragrafo successivo per l'ipotesi di sopravvenuta disponibilità nell'ambito delle convenzioni Consip): art. 9 DSA;
- responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto: art. 12 DSA;
- controversie: art. 13 DSA;
- cessione del contratto: art. 14.8 DSA.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura negoziata qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

25. RECESSO

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante ([link](#))
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ([link](#))

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai soprariportati.

27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutto il personale di Dropbox che abbia accesso ai file di dati della Stazione Appaltante sarà vincolato tramite adeguati accordi di riservatezza. Dropbox ed i suoi eventuali subcontractors e subprocessors potranno esclusivamente accedere, utilizzare, archiviare e trasferire i file di dati della Stazione Appaltante per erogare i Servizi e per ottemperare agli obblighi di Dropbox di cui al Dropbox Services Agreement.

28. DISCIPLINA IN TEMA DI PRIVACY

La disciplina in materia di privacy è contenuta nel Data Protection Agreement allegato al Dropbox Services Agreement.



Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle parti sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore

I dati di contatto del Titolare sono:

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it;

per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.

Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it

- Responsabile del Trattamento dei dati è Dropbox International Unlimited Company, con sede in One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland.

Il responsabile della protezione dei dati di Dropbox è contattabile a: privacy@dropbox.com

29. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale e nel Dropbox Services Agreement si rimanda alle norme di legge applicabili e inderogabili.

La Delegata del Punto Ordinante
dott.ssa Angela PETRUZZO

VC